

COMUNE DI LUNGAVILLA

PROVINCIA DI PAVIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

NR. 29 DEL 14-04-2021

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI - CANONE MERCATI APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno addì quattordici del mese di Aprile, alle ore 09:30, si è riunita in videoconferenza la Giunta Comunale,

Cognome e Nome		Presenti	Assenti
BECCARIA CARLA	PRESIDENTE	X	
BUZZESE MARIA LINDA	ASSESSORE COMUNALE	X	
BUSCAGLIA RICCARDO	ASSESSORE COMUNALE	X	
Presenti - Assenti		3	0

Partecipa alla seduta il ROBERTO BARIANI, Segretario Comunale.

Il sig. CARLA BECCARIA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Quindi invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta n° 38 del 09-04-2021

Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI - CANONE MERCATI APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2021.

Presentata dal Servizio: Servizio Finanziario

Allegati: 1

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare:

- il comma 816 a mente del quale "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...";
- il comma 837 a mente del quale "... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...";
- il comma 838 a mente del quale "... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ...";

Richiamata:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30/03/2021 con la quale è stato istituito e approvato il "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale unico di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale";

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che "... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o

aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al comma 826 e al comma 827 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- e altresì al comma 841 e al comma 842 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Ritenuto necessario procedere per l'anno 2021 alla determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, riportati nel prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato inoltre atto che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui alla deliberazione in premessa, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dalle entrate che sono sostituiti dal presente canone;

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 30/03/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...”*;
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DELIBERA

1) per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia di approvare, per l'anno 2021, il prospetto delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

3) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione 38 allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale corredata dei pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuta meritevole di approvazione per le motivazioni espresse nella stessa;

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

Presenti	3	
Favorevoli	3	BECCARIA CARLA - BUZZESE MARIA LINDA - BUSCAGLIA RICCARDO
Contrari	0	
Astenuti	0	

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, corredata dei pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

SUCCESSIVAMENTE

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

Presenti	3	
Favorevoli	3	BECCARIA CARLA - BUZZESE MARIA LINDA - BUSCAGLIA RICCARDO
Contrari	0	
Astenuti	0	

il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Redatto, letto e sottoscritto

IL SINDACO
CARLA BECCARIA

IL SEGRETARIO
ROBERTO BARIANI

COMUNE DI LUNGAVILLA

Provincia di Pavia

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:
**CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
– CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI - CANONE MERCATI APPROVAZIONE TARIFFE E
COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2021.**

Il sottoscritto, responsabile della Servizio Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Lungavilla, Lì 09-04-2021

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
GANDINI MARIA ELENA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 38 del 09-04-2021
--

COMUNE DI LUNGAVILLA

Provincia di Pavia

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:
**CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
– CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI - CANONE MERCATI APPROVAZIONE TARIFFE E
COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2021.**

Il sottoscritto, responsabile della Servizio Finanziario – formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Lungavilla, 09-04-2021

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
GANDINI MARIA ELENA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 38 del 09-04-2021
--

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Tariffa annuale standard L. 160/2019 art. 1 comma 826 (permanente)		€ 30,00	
Tariffa giornaliera standard L. 160/2019 art. 1 comma 827(temporanea)		€ 0,60	

COMUNE DI CLASSE	V	CAT. SPEC.	0,00%
Aumento deliberato		0,00%	(superfici SUPERIORI al mq)
Aumento per luminosa		100,00%	

1) TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. E PER OGNI ANNO SOLARE

TIPO	COEFFICIENTE GIORNALIERO	TARIFFA A GIORNO	COEFFICIENTE ANNUALE	TARIFFA ANNO	Aumento per mq
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1	0,50	€ 0,30	0,50	€ 15,00	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,00	0,50	€ 0,30	0,50	€ 15,00	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,01 e mq. 8,00	0,75	€ 0,45	0,75	€ 22,50	50,00%
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,01	1,00	€ 0,60	1,00	€ 30,00	100,00%
LUMINOSA Superfici fino a mq. 1	1,00	€ 0,60	1,00	€ 30,00	
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,00	1,00	€ 0,60	1,00	€ 30,00	
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 5,01 e mq. 8,00	1,25	€ 0,75	1,25	€ 37,50	
LUMINOSA Superfici superiori a mq. 8,01	1,50	€ 0,90	1,50	€ 45,00	

N.B. :

- Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq. 5,01, e 8,00 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50%
- Per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq. 8,01 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 100%

Tali maggiorazioni si applicano sempre sulla tariffa base.

2) TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (per ogni metro quadrato di superficie dello schermo o pannello)

	COEFFICIENTE GIORNALIERO	TARIFFA A GIORNO	COEFFICIENTE ANNUALE	TARIFFA ANNO	Aumento per mq
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1	1,00	€ 0,60	1,11	€ 33,30	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,00	1,00	€ 0,60	1,11	€ 33,30	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,01 e mq. 8,00	1,25	€ 0,75	1,67	€ 49,95	50,00%
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,01	1,50	€ 0,90	2,22	€ 66,60	100,00%

3) TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE

	COEFFICIENTE GIORNALIERO	TARIFFA GIORNALIERA	Aumento per mq
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1	1,30	€ 0,78	

ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,00	1,30	€ 0,78	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,01 e mq. 8,00	1,95	€ 1,17	50,00%
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,01	2,60	€ 1,56	100,00%

4) TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI (in luoghi pubblici o aperti al pubblico)

	COEFFICIENTE GIORNALIERO	TARIFFA GIORNALIERA
-Per ogni giorno di esecuzione -categoria normale	5,00	€ 3,00

5) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC.

	COEFFICIENTE GIORNALIERO	TARIFFA GIORNALIERA
Tariffa al giorno	84,00	€ 50,40

6) PUBBLICITA' ESEGUITA CON PALLONI FRENATI E SIMILI

	COEFFICIENTE GIORNALIERO	TARIFFA GIORNALIERA
Tariffa al giorno	42,00	€ 25,20

7) PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI

	COEFFICIENTE GIORNALIERO	TARIFFA GIORNALIERA
Tariffa al giorno e per ogni persona impiegata	5,00	€ 3,00

8) PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora)

	COEFFICIENTE GIORNALIERO	TARIFFA GIORNALIERA
Tariffa al giorno e per ciascun punto di pubblicità	10,50	€ 6,30

<u>TARIFFA ANNUALE PER AUTOMEZZI PUBBLICITARI ADIBITI AI TRASPORTI DELLA AZIENDA</u>	Coefficiente tariffa	INFERIORI 30 Q.LI	Coefficiente tariffa	SUPERIORI 30 Q.LI
Publicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, fino a tre metri quadrati di superficie (AUTOVEICOLI E RIMORCHI)	1,8	€ 54,00	2,6	€ 78,00
Publicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, fino a tre metri quadrati di superficie (MOTOVEICOLI NON COMPRESI NELLE PRECEDENTI CATEGORIE)	0,9	€ 27,00		

Le tariffe relative alla seconda categoria sono del 10% inferiori rispetto alla prima categoria.

OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Tariffa annuale standard L. 160/2019 art. 1 comma 826 (permanente)	€ 30,00
Tariffa giornaliera standard L. 160/2019 art. 1 comma 827(temporanea)	€ 0,60

Occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete (L.160/2019 art 831)	€ 1,50 per ciascuna utenza con un ammontare complessivo non inferiore a 800,00€
---	---

Tipologia di occupazioni di suolo pubblico	Coefficiente tariffa	TARIFFE PERMANENTI/mq		Coefficiente tariffa	TARIFFE TEMPORANEA/mq	
		I categoria	II categoria		I categoria	II categoria
Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico per ogni mq e per anno	0,666666	€ 20,00	€ 18,00	2,15	€ 1,29	€ 1,16
Occupazioni di spazi soprastanti il suolo (-30%)		€ 14,00	€ 13,00		€ 0,90	€ 0,81
Occupazioni di spazi sottostanti il suolo (riduzione ¼ Legge 160/2019)		€ 7,50	€ 7,00		€ 0,32	€ 0,29
Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico le tariffe ordinarie sono ridotte del 70 %		€ 6,00	€ 5,00		€ 0,39	€ 0,35
Occupazioni effettuata in occasione di manifestazioni politiche , culturali , sportive (-80 %)					€ 0,26	€ 0,23
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (- 50 %)					€ 0,65	€ 0,58
Occupazioni realizzate da produttori agricoli e pubblici esercizi di cui all'art 5 Legge 25 agosto 1991 . n 287 (- 50%)					€ 0,65	€ 0,58
Occupazioni realizzate con attrazioni ed installazioni dello spettacolo viaggiante - 80%					€ 0,26	€ 0,23
Occupazione suolo e soprassuolo attraverso apparecchi automatici per Distribuzione di tabacchi	Coefficiente tariffa	TARIFFE PERMANENTI				
-centro abitato (I Categoria)	0,6	€ 12,00				
- zona limitrofa (II categoria)	0,55	€ 11,00				

<p>Distributori di carburante: occupazione del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati. Per ogni distributore e per anno. La tassa è applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quarto per ogni mille litri o frazione dei mille litri degli altri serbatoi. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi: tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di mq. 4, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.</p>	1,2	€ 36,00	€ 33,00			
--	-----	---------	---------	--	--	--

Le tariffe relative alla seconda categoria sono del 10% inferiori rispetto alla prima categoria.

CANONE MERCATALE

La tariffa giornaliera comprende :

a) occupazione ordinaria suolo comunale - Tariffa Standard (L. 160/2019 art. 1 comma 842) €0,60

- Per gli ambulanti c.d " FISSI" indipendentemente dalla categoria merceologica di appartenenza

- Per gli ambulanti c.d " DI SPUNTA " indipendentemente dalla categoria merceologica la tariffa forfettaria è la seguente

b) Area soprastante con tende fisse e retrattili aggettanti sul suolo pubblico le tariffe ordinarie sono ridotte del 70 %

coefficiente tariffa	TARIFFE TEMPORANEA/mq
37%	0,38
€ 0,38	
€ 0,11	

L'importo del canone dovuto, assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.